



# COMUNE DI POZZOLEONE

PROVINCIA DI VICENZA

Numero 17 del registro

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**sessione Ordinaria**

**convocazione Prima**

**seduta Pubblica**

In data **trentuno** del mese di **luglio** dell'anno **duemilatredici**

Nella solita sala delle sedute, convocato dal Sindaco, mediante lettera d'invito protocollo 5832 del 25/07/2013 fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito oggi, alle ore 21:00, il Consiglio comunale, sotto la presidenza del sig. Sindaco **CECCONELLO EGIDIO** e l'assistenza del segretario comunale dott. **PERUZZO ROBERTO**.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

<b>CECCONELLO EGIDIO</b>	P	<b>RIZZOTTO ANTONIO</b>	P
<b>TOMASETTO EDOARDO</b>	P	<b>GONZATO ALBERTO</b>	A
<b>BROTTO MARIANNA</b>	A	<b>SEGATO GIOVANNI</b>	P
<b>SEGATO ENRICO LUIGI</b>	A	<b>BATTAGLINI ROBERTO</b>	A
<b>MARAGNO ADAMO</b>	P	<b>BIDESE MASSIMO</b>	P
<b>SCUCCATO GIADA</b>	P	<b>ZEN RUGGERO</b>	A
<b>PEGORARO RUGGERO</b>	P		

Essendo quindi legale l'adunanza, il presidente invita il consiglio a discutere del seguente

### OGGETTO

**APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)".**

## PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 25-07-2013

**Oggetto: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)".**

**VISTO** l'articolo 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in vigore dal 1° gennaio 2013.

**LETTO** in particolare il comma 22 del predetto articolo 14, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il Consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

**PRESO ATTO** inoltre del comma 15 del predetto articolo 14, secondo cui il Comune ha facoltà di prevedere nel regolamento riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

**VISTO** l'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento al Tares dall'articolo 14, comma 45, del D.L. 201/2011, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**VISTA** la bozza di regolamento comunale, predisposta sullo schema di regolamento messo a disposizione dal Ministero delle Finanze, composto da 40 articoli e allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

**RICORDATO** che ai sensi dell'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**VISTO** l'articolo 10, comma 4-quater, del D.L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013, che ha modificato l'articolo 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, stabilendo, per l'anno 2013, il differimento al 30 settembre 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali.

**DATO ATTO** che ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000, compete al Consiglio Comunale l'approvazione del presente atto.

### SI PROPONE

- 1) DI APPROVARE il "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)", composto da 40 articoli e allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

- 2) DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.
- 3) DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.
- 4) DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

<b>PARERI ARTICOLO 49, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267</b>
---

UNITA' DI SERVIZIO: SEGRETERIA

Il Responsabile del servizio esprime parere di regolarità tecnica.

DATA 25-07-2013

PERUZZO ROBERTO



UNITA' DI SERVIZIO: UFFICIO RAGIONERIA

Il Responsabile del servizio Ragioneria esprime parere di regolarità contabile.

DATA 25-07-2013

MARCON MATTEO



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione.

**VISTI** gli articoli 8 e 9 dello statuto comunale.

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

**ACQUISITI** i pareri previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

### **APERTA LA DISCUSSIONE:**

**SINDACO** Da lettura dell'oggetto di cui alla proposta di deliberazione, chiedendo se essendo stato il Regolamento a conoscenza di tutti i consiglieri e poiché è modellato sullo schema del regolamento ministeriale, si concordi nell'ometterne la lettura dell'intero testo, soffermandosi solo sui punti principali.

**SEGATO G.** Relativamente alla proposta di deliberazione e del Regolamento, facciamo presente che la materia è importante e presenta aspetti che devono essere ben compresi. Non avendo avuto un tempo sufficiente per una analisi dettagliata ed approfondita dell'articolato, chiediamo il rinvio della trattazione dell'oggetto alla prossima seduta.

**SINDACO** Mi rendo conto che la questione sia complessa. e mi dispiace di non poter accettare la richiesta dei Consiglieri di minoranza, ma l'approvazione del Regolamento della TARES è essenziale per la predisposizione del Piano Finanziario del Tributo e del Servizio della raccolta rifiuti, senza il quale non può essere preparato il Bilancio dell'esercizio 2013, che contiene la relativa entrata. Quindi in previsione di sottoporre il bilancio all'approvazione nella seduta di fine agosto – settembre, un rinvio non risulta possibile. D'altra parte vi sono continue comunicazioni da parte del Ministero dell'Interno e della Ragioneria generale dello Stato di costanti riduzioni dei trasferimenti e quindi la conoscenza adeguata dell'introito risulta essenziale per dare la copertura della spesa. Ricordo che per quanto riguarda i trasferimenti ordinari (fondo sperimentale di riequilibrio) ad oggi è stato liquidato a questo ente solamente un primo acconto nel mese di febbraio. Questa è la situazione dei comuni, con relativi problemi di cassa se la situazione perdura. L'Ufficio Ragioneria, di concerto con la ditta che segue la procedura, ha bisogno di questo Regolamento per effettuare delle proiezioni sul gettito del tributo e degli importi delle diverse categorie.

**SEGATO G.** Peraltro, il tempo avuto a disposizione per l'esame di un testo così complesso è stato comunque insufficiente, e quindi il rinvio sarebbe estremamente utile.

**SINDACO** Come specificato all'inizio, ci sono oggettive ragioni che impediscono un rinvio, e quindi devo dare lettura al testo della proposta di deliberazione come in atti. Faccio presente che a norma di Legge, sul Regolamento si è espresso anche il revisore del conto, in maniera favorevole.

Terminata la lettura della proposta, si sofferma sulla circostanza che nel momento in cui sarà conclusa la realizzazione del nuovo ecocentro, il servizio sarà affidato ad ETRA che quindi lo gestirà in modo conforme alle disposizioni di legge e regolamentari..

**BIDESE** Abbiamo visto che rispetto al regolamento ministeriale, è stato omissivo l'articolo 4 che faceva meglio capire le attività che non sono soggette al tributo e che ci sembra andasse conservato. Poi abbiamo notato che è stato escluso anche l'articolo 25, il quale consentiva l'effettuazione dell'autorecupero, quale iniziativa autonoma del produttore al fine di ridurre l'importo del tributo. Al riguardo, porto l'esempio di un ufficio che auto-smaltisca determinati prodotti, come la carta, le stampanti, ecc.

**SINDACO** Come è noto, nel regolamento precedente avevamo stabilito che per ciascuna attività produttiva vi doveva essere almeno una superficie minima, introducendo anche per queste attività una percentuale iniziale pari al 15 %. Questa indicazione è stata

nuovamente riportata ed è stata presa per buona perché oramai tale concetto si è venuto a consolidare presso le aziende, senza dover gravare gli uffici di ulteriori accertamenti sia sulle comunicazioni di autosmaltimento che sulle superfici complessive.

**SEGATO G.** Abbiamo visto che manca anche l'articolo 26.

**SINDACO** Nell'odierno testo ci si è attenuti alla massima semplificazione, ma prendo la proposta del cons. Segato come un utile riferimento, di cui terremo conto in sede di preparazione del regolamento definitivo che dovrà per forza essere conforme alle modalità di raccolta del gestore entrate. In particolare, se sarà ETRA, dovremo recepire il regolamento tipo di ETRA.

**SEGRETARIO** Informo i Consiglieri che avendo avuto modo di seguire l'approvazione del Regolamento tipo di ETRA in altri Comuni, tale regolamento presuppone una puntuale misurazione del quantitativo di rifiuti raccolti presso ogni utenza, oltre che una esatta quantificazione dei costi del servizio.

**SINDACO** Ho detto più volte in passato che il nostro intendimento è quello di ricalcare il sistema di raccolta svolto dal Comune di Nove, e quindi dovremo rifarci a quell'esempio anche relativamente alle modalità di gestione e svolgimento del servizio.

**SEGATO G.** Dato che questo Regolamento è fatto in funzione del bilancio di previsione, e vista la composizione del costo del servizio ed il progetto del nuovo ecocentro, chiedo se siano state inserite anche le quote dell'ammortamento di questo nuovo ecocentro.

**SINDACO** Lo escludo, in quanto i lavori devono ancora partire e per il momento non stiamo sostenendo oneri, mentre è possibile nel prossimo anno.

**SEGATO G.** Chiedo se la maggiorazione TARES che risulta contemplata negli articoli 25 e 26 è inserita nel Piano Finanziario e utilizzata a copertura di servizi comunali.

**SINDACO** E' possibile prevedere nel Regolamento la nuova imposta perché così dispone la legge, anche in misura superiore alla base di 30 centesimi al metro quadrato. Per l'anno 2013 ci sono ancora possibilità di cambiamenti delle norme, ma al momento l'aliquota rimane fissata a tale importo ed il gettito verrà riscosso mediante F24 con l'ultima rata e corrisposto interamente allo Stato. Quindi al momento non ci sono servizi che possano utilizzare detta copertura, non potendo essere modificata.

**BIDESE** L'imposta si pagherà con l'F24?

**SINDACO** Il Cittadino si è abituato al pagamento delle imposte con l'F24 che evita il costo del bollettino, e tale indicazione vale anche per la TARES.

**SEGATO G.** Sull'articolo 16 comma 6 che riguarda gli anziani ricoverati nelle case di riposo, ma tuttora residenti nella prima casa, ci chiediamo se in questo caso non fosse più corretto prevedere il pagamento della sola quota fissa, dato che l'utente non è presente.

**SINDACO** Come ricordato in precedenza, ritengo che di sicuro entro fine anno dovremmo andare a ridefinire il contenuto del regolamento, sia in funzione di eventuali sopravvenute nuove disposizioni, sia in funzione di una diversa metodologia della raccolta e del conteggio quantitativo dei rifiuti. In quella sede, potremo anche apportare delle modifiche tenendo conto dei suggerimenti emersi.

**SEGATO G.** La nostra posizione sarà di astensione soprattutto perché il tempo che avevamo a disposizione per l'esame del regolamento è stato troppo breve, e avrebbe dovuto essere maggiormente rapportato all'importanza del provvedimento.

Non essendoci altri interventi si passa alla votazione.

**CON VOTI:**

presenti:	8
votanti:	6
favorevoli:	6
contrari:	0
astenuti:	2 Segato G., Bidese

**DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE il "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)", composto da 40 articoli e allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.
- 3) DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

**CON VOTI:**

presenti:	8
votanti:	6
favorevoli:	6
contrari:	0
astenuti:	2 Segato G., Bidese

**DELIBERA**

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



# COMUNE DI POZZOLEONE

Provincia di Vicenza

## REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

(Approvato con delibera di Consiglio comunale n. .... del .....)

## **INDICE:**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4 Soggetto attivo

### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

- Art. 5 Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6 Soggetti passivi
- Art. 7 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 8 Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9 Aree e locali con produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10 Superficie degli immobili

### **TITOLO III – TARIFFE**

- Art. 11 Costo di gestione
- Art. 12 Determinazione della tariffa
- Art. 13 Articolazione della tariffa
- Art. 14 Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15 Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16 Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17 Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18 Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19 Scuole statali
- Art. 20 Tributo giornaliero
- Art. 21 Tributo provinciale

### **TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni**

- Art. 22 Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 23 Agevolazioni
- Art. 24 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

## **TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

Art. 25 Presupposto della maggiorazione

Art. 26 Aliquote.

## **TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

Art. 27 Obbligo di dichiarazione

Art. 28 Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 29 Poteri del Comune

Art. 30 Accertamento

Art. 31 Sanzioni

Art. 32 Riscossione

Art. 33 Interessi

Art. 34 Rimborsi

Art. 35 Somme di modesto ammontare

Art. 36 Contenzioso

## **TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie**

Art. 37 Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 38 Clausola di adeguamento

Art. 39 Disposizioni transitorie

Art. 40 Disposizioni per l'anno 2013

### **Allegati**

Allegato A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Allegato B: Categorie di utenze non domestiche

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
- 2) L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
- 3) La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 4) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Articolo 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti**

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2) Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 3) Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 4) Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

- 5) Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

### **Articolo 3 - Rifiuti assimilati agli urbani**

- 1) Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

### **Articolo 4 - Soggetto attivo**

- 2) Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
- 3) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **Articolo 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo**

- 1) Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

- 2) Si intendono per:
- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 3) Sono escluse dal tributo:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- 4) La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 5) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **Articolo 6 - Soggetti passivi**

- 1) Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
- 2) Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3) In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- 4) Salvo diversa dimostrazione, si considera soggetto passivo principale colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o, in mancanza, l'intestatario della scheda di famiglia presso l'anagrafe comunale se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute il soggetto che li rappresenta o li dirige.

- 5) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **Articolo 7 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
  - g) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.
- 2) Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- 3) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

### **Articolo 8 - Esclusione dall'obbligo di conferimento**

- 1) Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2) Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

### **Articolo 9 – Aree e locali con produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

- 1) Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- 2) Relativamente alle attività di carattere artigianale/industriale, la superficie adibita a laboratorio e/o magazzino, ove vi è una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente considerando il 15% dell'intera superficie adibita a laboratorio e/o magazzino.

### **Articolo 10 - Superficie degli immobili**

- 1) Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati riferita alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.
- 2) Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 3) Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

- 4) La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- 5) Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
- 6) Per l'applicazione della TARES si considerano valide le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU.

### **TITOLO III – TARIFFE**

#### **Articolo 11 - Costo di gestione**

- 1) Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
- 2) I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

#### **Articolo 12 - Determinazione della tariffa**

- 1) Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
- 4) La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

#### **Articolo 13 - Articolazione della tariffa**

- 1) La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

- 2) La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- 3) L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

#### **Articolo 14 - Periodi di applicazione del tributo**

- 1) Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- 2) L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- 3) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 4) Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Articolo 15 - Tariffa per le utenze domestiche**

- 1) La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
- 2) La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **Articolo 16 - Occupanti le utenze domestiche**

- 1) Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare

anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.

- 2) Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
- 3) Per le utenze domestiche anagraficamente residenti, il numero dei componenti del nucleo familiare è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di competenza o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
- 4) Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 1 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
- 5) Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
- 6) Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
- 7) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- 8) In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali (uso foresteria) e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, si applica la tariffa prevista per un numero di occupanti pari alla media delle utenze domestiche dell'ambito del Comune arrotondata all'unità superiore.

#### **Articolo 17 - Tariffa per le utenze non domestiche**

- 1) La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 2) La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- 3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

### **Articolo 18 - Classificazione delle utenze non domestiche**

- 1) Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
- 2) L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
- 3) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4) La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
- 5) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 6) In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

### **Articolo 19 - Scuole statali**

- 1) Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
- 2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

### **Articolo 20 - Tributo giornaliero**

- 1) Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
- 2) La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
- 3) Sono esenti dal versamento del tributo giornaliero i posteggi nel mercato rionale di Pozzoleone. Tali occupazioni hanno l'obbligo di asportare in proprio i rifiuti prodotti.

- 4) In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 5) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
- 6) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 25.

### **Articolo 21 - Tributo provinciale**

- 1) Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 25.

## **TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni**

### **Articolo 22 - Riduzioni per le utenze domestiche**

- 1) La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30%;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
  - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%.
- 2) Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
- 3) Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### **Articolo 23 - Agevolazioni**

- 1) La quota variabile è ridotta del 30% nei confronti di nuclei nei quali siano presenti soggetti portatori di handicap riconosciuto almeno pari all'80 per cento, previa presentazione di apposita documentazione entro il mese di febbraio di ogni anno.

### **Articolo 24 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

- 1) Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

## **TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

### **Articolo 25 - Presupposto della maggiorazione**

- 1) Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
- 2) La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
- 3) Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
- 4) La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 19.
- 5) Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

### **Articolo 26 - Aliquote**

- 1) L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
- 2) Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

## **TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Articolo 27 - Obbligo di dichiarazione**

- 1) I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
  - d) Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, in quanto le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'ufficio anagrafe.
- 2) La dichiarazione deve essere presentata:
- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
- 3) Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **Articolo 28 - Contenuto e presentazione della dichiarazione**

- 1) La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
- 2) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 3) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
  - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- 4) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
    - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
    - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
    - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
    - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
    - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
  - 5) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata al Comune nei seguenti modi:
    - a) direttamente presso l'ufficio protocollo;
    - b) spedita per posta, tramite raccomandata A.R., con fotocopia della carta di identità del dichiarante;
    - c) spedita via fax, con fotocopia della carta di identità del dichiarante;
    - d) spedita a mezzo posta elettronica, con scansione del documento firmato e fotocopia della carta d'identità del dichiarante o altro documento d'identità.
  - 6) Gli uffici comunali sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi ogni informazione utile ai fini della gestione della TARES, in particolare:
    - a) l'ufficio demografico relativamente a ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc...
    - b) l'ufficio del commercio relativamente a ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione.
    - c) l'ufficio tecnico relativamente alle superfici degli immobili, contestualmente al rilascio del permesso di costruire.
  - 7) La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
  - 8) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

### **Articolo 29 - Poteri del Comune**

- 1) Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

- 2) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 3) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
- 4) Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

### **Articolo 30 - Accertamento**

- 1) L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
- 2) L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
- 3) Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 2.000,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione da concordare con il Responsabile del Tributo, oltre agli interessi di cui all'articolo 33. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
- 4) Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Articolo 31 - Sanzioni**

- 1) In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo

18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

- 2) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
- 3) In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 5) Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 6) Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

### **Articolo 32 - Riscossione**

- 1) Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate scadenti nei mesi di:
  - a) luglio dell'anno in corso;
  - b) novembre dell'anno in corso;
  - c) febbraio dell'anno successivo (a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno).
- 2) Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante utilizzo del Modello F24.
- 3) Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 30.

### **Articolo 33 - Interessi**

- 1) Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
- 2) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Articolo 34 - Rimborsi**

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2) Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 33, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### **Articolo 35 - Somme di modesto ammontare**

- 1) Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
- 2) Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

### **Articolo 36 - Contenzioso**

- 1) Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2) Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 3) Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

- 4) Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

## **TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie**

### **Articolo 37 - Entrata in vigore e abrogazioni**

- 1) Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
- 2) Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

### **Articolo 38 - Clausola di adeguamento**

- 1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
- 2) I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 39 - Disposizioni transitorie**

- 1) Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
- 2) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

### **Articolo 40 - Disposizioni per l'anno 2013**

- 1) Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato in due rate scadenti nei mesi di:
  - a) novembre 2013 (importo pari ad 1/2 dell'importo annuo dovuto);
  - b) febbraio 2014 (a congruaggio dell'imposta dovuta per l'intero anno).
- 2) Per l'anno 2013 la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo (salvo che nuove previsioni normative successive all'approvazione del presente regolamento non prevedano tempistiche diverse).

## ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

## ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

### **Comuni fino a 5.000 abitanti**

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club



Il presente verbale viene letto e sottoscritto

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
TOMASETTO EDOARDO

*Edoardo Tomasetto*

**IL SINDACO**

CECCONELLO EGIDIO

*Egidio Cecconello*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. PERUZZO ROBERTO

*Roberto Peruzzo*



NOTE

TRASMISSIONE

- in pubblicazione all'albo del comune
- trasmissione ai capigruppo consiliari
- invio Prefettura

area amministrativa – contabile   
area tecnica

Li, 05 SET. 2013



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

dott. Roberto Peruzzo

*Roberto Peruzzo*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(articolo 124, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

La presente delibera è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi all'albo pretorio

Li, 05 SET. 2013



**IL MESSO COMUNALE**

*Roberto Peruzzo*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**  
(articolo 134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo del comune ed è divenuta esecutiva il ..... (decimo giorno successivo alla pubblicazione) ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Li, .....



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

dott. Roberto Peruzzo